

ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE

L'ASSESSORE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2011. 0182941

del 27/07/2011

Al Consigliere regionale
Marco Carinie p.c. Al Presidente
dell'Assemblea LegislativaAlla Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG.della Giunta

Oggetto: Risposta all'interrogazione n. 1522 del Consigliere Carini.

Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

In via preliminare si segnala che la normativa regionale ha stabilito criteri e limiti differenti per il trasporto di salma e di cadavere: per quanto attiene al trasporto di salma, questo potrà avvenire con procedura semplificata – con certificazione medica (che attesti che la morte non sia dovuta a reato e che il trasporto può avvenire senza pregiudizio della salute pubblica), anziché autorizzazione del Comune - solo verso luoghi dove sia possibile effettuare l'osservazione, così come previsto dalla disciplina in materia. Tali luoghi sono rappresentati esclusivamente dal servizio mortuario delle strutture sanitarie, dal deposito di osservazione delle salme e dalle strutture per il commiato ove deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione e deve essere effettuato l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.

Diverso regime è invece previsto per il trasporto di cadavere – che può avvenire solo con autorizzazione del Comune e a cassa chiusa e che comprende tra i luoghi di destinazione anche l'abitazione privata.

La recente integrazione apportata alla determina regionale inerente la disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei resti mortali e dei cadaveri riguarda la possibilità del trasporto a feretro aperto nella ipotesi di


Viale Aldo Moro 21
40127 Bolognatel 051 527 7150-7151
fax 051 527 7050sanita@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

effettuazione, ai fini dell'accertamento di morte, del tanatogramma. E questo per consentire l'esposizione della persona defunta prima delle esequie che altrimenti non sarebbe possibile in quanto il tanatogramma (elettrocardiogramma protratto per 20min che dimostra la persistenza in tale arco di tempo dell'arresto cardiaco) comporta l'obbligo di applicare alla persona deceduta le procedure previste per il trasporto del cadavere, vale a dire l'immediata chiusura del feretro anche nella ipotesi di trasferimento in altro luogo per lo svolgimento delle onoranze funebri.

Il trasporto a feretro aperto deve avvenire entro le 24 ore dal decesso e per una distanza non superiore ai 300 km. Pertanto una volta accertata da parte del medico la morte attraverso questa modalità, per poter effettuare il trasporto dall'ospedale ciò che occorre è unicamente il provvedimento di autorizzazione del Comune competente secondo quanto previsto dalla disciplina vigente (L.R.19/2004 e successivi atti attuativi, compresa la determina in oggetto).

La normativa regionale non consente di effettuare il trasporto del cadavere con il solo certificato del medico in analogia a quanto previsto per il trasporto della salma dall'art.10 della L.r 19/2004 e succ. mod. Ciascun trasporto funebre di cadavere implica pertanto il rilascio dell'autorizzazione (peraltro prevista anche dal DPR285/90) alla impresa che lo effettua. Nulla vieta ai Comuni, al fine di consentire detto trasporto presso l'abitazione nei giorni festivi e in ragione della carenza di personale in tale arco di tempo, di individuare, nell'ambito della propria autonomia, forme idonee sul piano organizzativo alla regolazione del servizio in questione in tali circostanze, quali ad esempio la formalizzazione di una procedura che preveda l'immediato inoltro via fax da parte dell'impresa funebre di una comunicazione in cui si autodichiara la conformità del trasporto alle regole, garanzie e modalità poste dalla normativa regionale con successiva presa d'atto da parte del Comune.

Cordiali saluti



Carlo Lusenti